

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA | 22 OTTOBRE 2018

L'alcol-blow è valido anche senza avviso della facoltà di assistenza legale

Gli accertamenti non invasivi – come quelli realizzati tramite l'alcol-blow - volti a rilevare il tasso alcolico dei conducenti di veicoli a motore, non necessitano il previo avvertimento della facoltà di avvalersi del difensore di fiducia o d'ufficio.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 47761/18; depositata il 19 ottobre)

Principio ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 47761/18, depositata il 19 ottobre.

Ambigua validità dell'alcol-blow. In piena notte un automobilista viene fermato dall'Autorità locale per sottoporlo alla rilevazione del grado alcolico tramite alcol-blow (un analizzatore digitale portatile e riutilizzabile per la misurazione del tasso alcolemico attraverso l'analisi del respiro, a cella elettrochimica), accertamento che ha condotto il conducente dinnanzi al Tribunale di Catania che ne ha riconosciuto dipoi la responsabilità del reato di guida in stato di ebrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. Decisione ritenuta dall'imputato priva di logicità dato che nella fatidica notte le Autorità locali non gli avevano previamente chiesto se volesse avvalersi dell'assistenza difensiva, omissione che conduceva a una nullità e inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento: deduzione posta a fondamento del ricorso proposto ai Giudici di legittimità data la sostenuta violazione degli artt. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) e 356 (Assistenza del difensore) c.p.p..

Un'omissione legittima. Gli Ermellini hanno sottolineato la differenza invasiva prospettata dai diversi accertamenti che la Polizia giudiziaria può porre in essere nei confronti degli automobilisti; in particolare è rilevante osservare che la sottoposizione all'alcol-blow, differentemente da quella effettuata tramite etilometro, non presenta la caratteristica dell'invasività data la funzione essenzialmente preliminare ad accertamenti maggiormente invadenti. Pertanto, gli accertamenti non invasivi, data la premessa funzione, non necessitano di un antecedente avviso di nominare un difensore a tutela della stessa persona sottoposta al controllo. Nel caso in esame, la Polizia giudiziaria ha correttamente svolto la rilevazione del tasso alcolemico sul conducente che, data la discrezione dell'accertamento, non richiedeva l'obbligo di dare avviso della facoltà di avvalersi alla difesa legale. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'automobilista.